



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Trieste, 23 marzo 2006**

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 10346/PROD.COMM.  
**Rif.** prot. 7534 dd. 10/03/2005

Al Comune

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005

Problematiche interpretative

Si fa riferimento alle note del Comune in indirizzo, prot. 44672 dd. 9 marzo 2006 (Servizio Attività Economiche e Produttive ) e prot. 48981 dd. 15 marzo 2006 (Servizio Polizia Municipale – Ufficio Polizia Commerciale), con le quali sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative, concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

#### **Articolo 7 – Requisiti soggettivi**

Dal combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 2, della nuova legge, uno dei requisiti professionali ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari consiste nel possesso di un attestato di frequenza ad un corso la cui attuazione è demandata ad apposito regolamento regionale ancora da adottarsi.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui al comma 17 dell'articolo 110, fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla nuova legge, continuano ad applicarsi gli atti (sempre di natura regolamentare) in vigore, ovviamente qualora non in contrasto con la fonte primaria sopravvenuta, regolamenti però che nulla prescrivono con riferimento ai requisiti professionali per il settore non alimentare.

Ai sensi di quanto fin qui illustrato e soprattutto alla luce della prescrizione costituzionale di cui all'articolo 41, che non consente blocchi ingiustificati nel campo dell'iniziativa economica privata, nella fase attuale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari sarà necessario soltanto il possesso dei requisiti morali (la norma comunque è in fase di modifica a seguito di rilievo governativo).

Con riferimento alla problematica attinente l'abrogazione dell'articolo 13, comma 48, della L.R. 13/2000, si ritiene che la stessa possa essere risolta alla luce dell'articolo 110, comma 9, e quindi applicare le precedenti disposizioni: se infatti il corso REC/somministrazione è iniziato prima dell'abrogazione in discorso (ed a maggior ragione se l'intera fattispecie si è perfezionata sotto il regime della citata L.R. 13/2000) si continua ad applicare il regime di cui alle <<norme previgenti>> (articolo 110, comma 9, citato); nella stessa maniera può essere risolta la questione dei "corsi professionali" di cui all'abrogata L.R. 8/1999, articolo 5, comma 5, lettera a).

Si aggiunge che la nuova legge, all'articolo 7, comma 2, lettera b), in maniera inequivocabilmente esplicita compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito ai fini dell'iscrizione REC per la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari.

Con riferimento ai generi speciali di cui all'allegato A, si precisa che, in mancanza di esplicite proibizioni, tali generi possono anche coesistere con gli altri settori merceologici, ma in relazione agli stessi non si richiede la sussistenza dei requisiti professionali, in quanto i settori speciali sono riservati a determinate categorie di soggetti (articolo 2, comma 1, lettera a) i quali sono esclusi dall'applicazione della legge (articolo 4, comma 1, lettere a, b, e).

### **Articolo 33 – Vendite di liquidazione**

Al comma 2 (terzo capoverso) dell'articolo 33 della nuova legge, è fatto obbligo all'operatore di inviare al Comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione, analitico elenco delle merci, <<pena l'impossibilità di effettuare la vendita medesima>>; la violazione di tale precetto è sanzionato ai sensi dell'articolo 80, comma 7: è prevista solo una sanzione pecuniaria.

Si prende atto inoltre che soltanto per le fattispecie di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 33 della nuova normativa (trasformazione/rinnovo locali/attrezzature) le vendite di liquidazione non possono protrarsi oltre le tredici settimane; nelle rimanenti fattispecie (articolo 33, lettere a, b, c) è assente un periodo massimo di durata; poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame l'operatore deve tra l'altro comunicare all'Amministrazione la data di inizio della liquidazione nonché la sua durata, sarà l'operatore medesimo a fissare tale durata, con il limite dell'esaurimento delle merci, stante il divieto di cui al comma 9 dell'articolo 33 citato.

### **Articoli 34 e 35 – Vendite di fine stagione e promozionali**

L'articolo 35, comma 1, della LR 29/2005, nel momento in cui definisce la fattispecie delle vendite promozionali, esplicitamente le consente per *tutti* o una parte dei prodotti merceologici, non legittimando quindi alcun genere di "distinguo" di tipo merceologico.

Il precetto secondo cui le vendite promozionali devono tenersi ad una certa distanza dai saldi costituisce soltanto un vincolo temporale e non merceologico (la norma comunque è in fase di revisione), e quindi valevole per tutte le categorie di prodotti alimentari e non alimentari, tant'è vero che nemmeno per le vendite di fine stagione sono fissate limitazioni merceologiche.

L'articolo 34, comma 1, della nuova legge in modo espresso stabilisce che i saldi riguardano prodotti di moda di carattere stagionale che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, però in maniera costante la scrivente Direzione ha sostenuto, alla luce della lettera della disposizione, che un prodotto può diventare fuori moda anche dopo varie stagioni, ossia dopo vari anni, per mutamento di gusti, di abitudini, di costume e che questa ipotesi può riguardare non solo articoli di abbigliamento, ma anche gioielli, prodotti d'arredamento, profumi, e perché no pure beni alimentari (si pensi infatti a specifici prodotti dietetici/integratori che dopo un certo lasso temporale non incontrano più il favore dei consumatori).

Si puntualizza infine che qualsivoglia offerta al pubblico di prodotti ad un prezzo più conveniente (ribassato o scontato, anche con il sistema ad esempio del "tre per due") rispetto a quello solitamente praticato, realizza una vera e propria fattispecie di vendita promozionale.

### **Articolo 39 – Subingresso**

Sebbene il comma 1 dell'articolo 39 della nuova legge contenga l'espressione <<sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda>> in luogo della precedente <<sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda>>, si ritiene che la nuova disposizione non stravolga il trattamento giuridico della fattispecie, considerato che l'amministrazione precedente, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può accertare i presupposti di fatto e di diritto con qualunque mezzo di prova (principio inquisitorio e dell'informalità del procedimento).

Poiché il subingresso è soggetto all'istituto della denuncia di cui all'articolo 109, in caso di denuncia irregolare si applicheranno i rimedi di cui al comma 1 del citato articolo 109, fatte salve pure le specifiche sanzioni in caso di denuncia mendace.

La possibilità per gli eredi, privi dei requisiti professionali, di cedere in gestione l'azienda, anche più di una volta, rimane confermata solo se tale fattispecie si è perfezionata sotto la vigenza della disposizione (ora abrogata) che l'ha espressamente riconosciuta (*tempus regit actum*).

### **Esercizi di somministrazione: occupazione suolo con tavolini, gazebi,...**

Le problematiche attinenti l'ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione e l'installazione di gazebi, chioschi e simili all'esterno dell'esercizio medesimo, sono state oggetto di approfondimento nella nota prot. 10422/COMM. dd. 26 settembre 2003, che si allega in copia.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL**  
**TURISMO E DEL TERZIARIO**

**Trieste, 26 settembre 2003**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio dell'Incentivazione Commerciale  
e del Terziario*

**Prot.** 10422/COMM.  
**Rif.** prot. 16717 dd. 17 settembre 2002

Al Comune di

**Alleg.**

**Oggetto:** Somministrazione – Strutture in precario e ampliamento superficie.

In riferimento alla nota citata a margine di codesto Comune e relativa alla problematica di cui all'oggetto, come già illustrato nella circ. prot. 7532/COMM. dd. 18 agosto 1997 (pag. 15), si ribadisce che non sussiste attualmente alcun obbligo di “denuncia” o di “domanda” di autorizzazione per gli ampliamenti di superficie degli esercizi di somministrazione (ampliamenti che vanno comunque comunicati al Comune ai fini delle relative verifiche di legge: controlli edilizi, di sorvegliabilità, ecc.), in quanto con l'entrata in vigore della L. 287/1991 è stata tolta la possibilità di fissare limiti di superficie per questi esercizi, di conseguenza risulterebbe incomprensibile la *ratio* di assoggettare la fattispecie a qualche provvedimento amministrativo.

Per ciò che concerne invece le cosiddette “costruzioni in precario”, poiché trattasi di ipotesi diversa ad esempio da quella di posizionare sul marciapiede tavolini e sedie, quindi attrezzature totalmente amovibili, sulla base di una semplice occupazione di suolo pubblico (e quindi non può parlarsi di ampliamento in senso proprio), il discorso attinente i gazebo, chioschi e simili deve svilupparsi invece in maniera più articolata e questo già ai sensi della definizione di bene immobile contenuta nell'articolo 812 del codice civile, per il quale sono beni immobili pure *gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio*.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ritiene in ogni caso necessari i provvedimenti concessori edilizi del Comune per i manufatti prefabbricati, anche se

non infissi o incorporati al suolo mediante fondazioni, ma che per forza di gravità si immedesimano con il terreno sottostante, quando non siano destinati ad un uso temporaneo e ad esigenze contingenti (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 1986, n. 410; TAR Lombardia, Milano, 27 settembre 1988, n. 312), escludendosi di conseguenza il carattere della precarietà (e quindi affermandosi la necessità della concessione edilizia) in relazione ad un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di attività stagionali (ossia dai 60 ai 180 giorni), in quanto esso, *pur se non infisso al suolo, ma solo aderente in modo stabile*, è destinato ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226).

Alla luce di quanto sopra, è opportuno domandarsi: *fino a che punto, sotto il profilo edilizio*, questi "prefabbricati" realizzano un ampliamento della superficie di un già esistente esercizio di somministrazione? Per aversi ampliamento, nel significato tecnico, la nuova superficie *non deve forse compenetrarsi con quella originaria e formare un'unica entità*? Se poi in questi prefabbricati si compiono delle vere e proprie operazioni di manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, magari con un'apposita autorizzazione sanitaria, il tutto distinto dall'esercizio principale, *non siamo forse di fronte ad un autonomo e nuovo "locale"*?

La scrivente Direzione ha sempre nutrito delle forti perplessità sull'abitudine di installare gazebo quali "pertinenze" di esercizi pubblici, ha comunque invitato i Comuni ad un approfondito accertamento caso per caso e, laddove in presenza dei legittimi presupposti, si è sollecitato il rilascio di un'apposita autorizzazione stagionale o temporanea (in merito alle autorizzazioni temporanee, vedasi circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pag. 7).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr